



Operazioni di pulizia e interventi di sanificazione straordinaria in capo alle imprese

La pulizia giornaliera e la sanificazione straordinaria negli ambienti di lavoro, in particolare ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 nonché all'art. 4 del recentissimo Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020 (integrativo del precedente Protocollo del 14 marzo)

NOTE DI SINTESI

Ci riferiamo alla pulizia giornaliera e alla sanificazione straordinaria negli ambienti di lavoro, in particolare ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 nonché all'art. 4 del recentissimo Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020 (integrativo del precedente Protocollo del 14 marzo).

In tema di nuovi obblighi prevenzionistici collegati al rischio COVID-19 ed in tema di aggiornamento della valutazione dei rischi, presentiamo un focus sugli obblighi del Datore di lavoro relativi a pulizia giornaliera e alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

Riguardo alla pulizia e alla sanificazione in azienda, è stata chiarita la portata dell'accezione "**sanificazione**" che aveva dato adito a interpretazioni non univoche: il termine si riferisce esplicitamente alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (circ. 5443/2020) ovvero ad una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero" eseguibile dal personale ordinariamente addetto a tali servizi (impresa di pulizia), e non a operazioni di sanificazione che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate.

Accordo Quadro 26 marzo 2020 - art. 7 "Pulizia e sanificazione"

Al riguardo è previsto che:

- ✓ la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall'azienda;
- ✓ occorre sanificare telefoni, tastiere dei pc., dispositivi per pagamenti (POS), ecc.. È obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all'altro.

È bene evidenziare che la sanificazione delle superfici va effettuata dopo la normale pulizia svolta di consueto per eliminare lo sporco e con disinfettanti a base di cloro ipoclorito di sodio (0,1%) o etanolo (70%). Inoltre, l'espressione "*in maniera continuativa durante il giorno*" fa riferimento alla eventuale necessità di procedere alla sanificazione delle menzionate superfici anche più volte al giorno (in funzione dell'utilizzo che se ne fa, del numero di Clienti e di contatti avvenuti sulle superfici stesse).

L'obbligo di procedere a sanificazione periodica prescinde dal fatto di aver riscontrato in Agenzia persone positive al COVID-19 o anche solo casi sospetti.

Nel caso in cui si procedesse - per scelta o per obbligo, secondo le situazioni – alla sanificazione dei luoghi effettuata da personale specializzato (che deve indossare mascherine FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile, ecc.) con la nebulizzazione degli ambienti –alla quale si procede con gli appositi prodotti disinfettanti (prodotti contenenti determinate percentuali di ipoclorito di sodio o di etanolo) –è richiesta, necessariamente, l'assenza del personale lavorante e dei Clienti onde evitare il rischio intossicazione.

Protocollo Governo/Parti sociali 24 aprile 2020 - art. 4, ultimo punto

Con riguardo alla sanificazione periodica obbligatoria, il Protocollo del 24 aprile u.s., all'ultimo punto dell'art. 4, prevede quanto segue: *“Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020” (nдр: circolare del Ministero della Salute)*”.

Per quanto concerne tale disposizione, si sottolinea che, **alla riapertura dell'attività, il Datore di lavoro dovrà provvedere alla sanificazione straordinaria non soltanto degli ambienti di lavoro** (il che è peraltro implicato dalla richiesta, già posta dalle Autorità, di procedere periodicamente alla sanificazione; è quindi evidente che, dopo un periodo di chiusura lungo, è necessario avviare immediatamente il percorso ciclico di sanificazione) **ma anche degli impianti di aerazione** (intervento a cura di personale specializzato).

Quest'ultima misura cautelativa, in risposta al rischio che il COVID-19 possa diffondersi attraverso gli impianti di aerazione/climatizzazione, è stata recentemente resa obbligatoria dalla Regione Toscana, quale specifica misura da adottare alla riapertura delle attività commerciali, in aggiunta alla sanificazione straordinaria dei locali.

L'individuazione da parte di un'Istituzione pubblica di questo specifico rischio, che riguarda tutte le imprese, determina conseguentemente anche per le imprese della Lombardia (pur in mancanza di una analoga disposizione nell'ultima Ordinanza di Regione n. 528 dell'11 aprile u.s.) l'obbligo in capo al Datore di lavoro di tenerne conto all'atto della valutazione dei rischi, e di adottare la predetta indicata misura nell'ambito della obbligatoria sanificazione periodica dei locali (eventualmente prevedendo una diversa frequenza per la sanificazione dei menzionati impianti, secondo la valutazione che sarà effettuata del Datore di lavoro in collaborazione con il team per la prevenzione e protezione dai rischi).

Per info su requisiti imprese di pulizia e sanificazione:

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/i-requisiti-delle-imprese-di-pulizie-sanificazioni-AR-20036/>